

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	927
Data del provvedimento	09-04-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce", di Prato - Autorizzazione subappalto all'impresa EDIL PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA di Firenze.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI E MANUTENZIONI IMMOBILI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	GAVAZZI GIANLUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “*Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio*”;

Richiamata la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’Ingegnere Gianluca Gavazzi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”*. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR” .

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 “*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*”, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Ricordato:

- che con Determinazione dirigenziale n. 2815 del 21/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, “*i lavori di risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce*”, in favore dell’operatore economico OPLONDE SRL con sede legale a Campi Bisenzio (FI) - Codice Fiscale/ P.IVA 04502880489, per un importo offerto di € 1.448.788,74 iva 10% compresa (di cui € 1.317.080,67, imponibile, ed € 131.708,07 iva 10%);

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto di cui trattasi coincide con il Direttore della SOC Gestione investimenti e manutenzione immobili Prato, nella fattispecie nella persona dell'Ing. Gianluca Gavazzi, in adempimento alla delibera del Direttore Generale, numero 1064 del 13.07.2017;
- che in data 25.02.2021 è stato sottoscritto il contratto con l'aggiudicatario, OPLONDE s.r.l. avanti indicato e che in data 01.04.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;

Dato atto che è pervenuta a questa Azienda, mediante PEC del 29/03/2021, numero di protocollo n. 22635, la richiesta dell'operatore economico OPLONDE s.r.l., integrata con le note protocollo numero 23920 del 02.04.2021 e numero 24939 del 07.04.2021, con la quale è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei confronti dell'Impresa Edil Ponteggi Soc. Coop., con sede legale in Via Pier Capponi n. 4 – Firenze, C.F. SMLDTN74S04Z100W/ P.I. 04103520716, per i lavori di “Quota parte di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati a tubo giunto e piani di lavoro” – Lavori riconducibili alla categoria OG 2 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 53.200,00, di cui € 31.920,00 per costi della mano d'opera ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che intendeva affidare in subappalto, nella misura massima del 40% dell'importo complessivo contrattuale, i lavori ricadenti nella Categoria prevalente OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”

Visto l'art. 1.40 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale, al punto 4, viene stabilito che (...) *l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105, del Codice dei contratti pubblici*”;

Visto altresì l'art. 105, comma 13, lettera a) del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la stazione appaltante, in caso di piccola o micro impresa, corrisponda il compenso oggetto del subappalto direttamente al subappaltatore;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto risulta, allo stato attuale, debitamente corredata delle auto dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'operatore economico per il quale si richiede l'autorizzazione al subappalto e della documentazione prevista dall'art.105, comma 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., in particolare, del contratto di subappalto, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Verificato:

- che il contratto di subappalto, allegato alla sopra citata richiesta, numero di protocollo n. 23920 del 02.04.2021, contiene le seguenti clausole:
- l'ammontare complessivo delle opere per un importo stimato di € 53.200,00 di cui € 31.920,00 per costi della mano d'opera ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza al netto di IVA;
- il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione appaltante;

Considerato che:

- l'importo totale del subappalto richiesto rientra nei limiti di cui all'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm. e non supera il 40% *dell'importo della categoria OG 2*, essendo pari al 4,04 % delle opere della categoria OG 2, al netto del ribasso offerto;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza e i costi della mano d'opera senza alcun ribasso e a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto:

- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., presso l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, e di ordine speciale di cui all'art. 83 dello stesso decreto in capo all'impresa alla quale si intende subappaltare le opere di cui trattasi;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

Rilevato inoltre che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subcontratto da autorizzare non supera il valore di € 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, co. 1, lett. c), del medesimo decreto;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni dalla richiesta, essendo l'importo delle opere da subappaltare inferiore a € 100.000,00;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto con nota prot. n. 22635 del 29/03/2021, integrata con le note protocollo n. 23920 del 02.04.2021 e n. 24939 del 07.04.2021, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale, ancora in corso di esecuzione;

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm presso l'Inps e l'Agenzia delle Entrate, e di cui all'art. 83 dello stesso decreto, risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di autorizzare l'operatore economico OPLONDE s.r.l. di Campi Sisenzio (FI), nell'ambito del contratto indicato in premessa, ad affidare in subappalto all'Impresa Edil Ponteggi Soc. Coop., con sede legale in Via Pier Capponi n. 4 – Firenze, C.F. SMLDTN74S04Z100W/ P.I. 04103520716, per i lavori di “Quota parte di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati a tubo giunto e piani di lavoro” – Lavori riconducibili alla categoria OG 2 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 53.200,00, di cui € 31.920,00 per costi della mano d'opera ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, al netto di IVA, condizionatamente all'esito dei controlli presso l'Inps e l'Agenzia delle Entrate e dei requisiti di ordine speciale;

2) di dare atto che:

- che il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dalla Stazione appaltante al subappaltatore;
- nel contratto di subappalto l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera senza alcun ribasso e a praticare un ribasso per le prestazioni affidate non superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

3) di stabilire altresì che, qualora i controlli e verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

4) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Azienda;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;
- 7) di trasmettere la presente Determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 3 ter. del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l'art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore
S.O.C. Manutenzione immobili
e gestione investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi